



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

**Senato della Repubblica
XIX Legislatura**

**8ª Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia,
lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**Documento di osservazioni e proposte
“Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n.
153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale
del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di
valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione
dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia
di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”
(A.S. 1272)**

5 novembre 2024

Premessa

Le scriventi associazioni dell'artigianato hanno accolto favorevolmente l'intento di intervenire con misure di semplificazione nei procedimenti di valutazione ambientale, nelle norme per la tutela delle acque, e in particolare nelle misure per l'economia circolare.

In tal senso, il decreto-legge in oggetto coglie alcune esigenze in ambiti specifici (come nel caso, di seguito trattato, della gestione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde). Manca però, come spesso avviene in questa materia, una visione organica in grado di orientare la legislazione nazionale più coerente con gli obiettivi dell'economia circolare.

Di seguito evidenziamo nel dettaglio le misure di maggiore interesse contenute nel provvedimento.

Classificazione sfalci e potature da verde pubblico e privato

Con riferimento a quest'ultimo aspetto non possiamo che accogliere favorevolmente **l'equiparazione ai rifiuti "simili agli urbani"** dei rifiuti derivanti da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato (**sfalci e potature**).

Le imprese del verde potranno operare con minori oneri a loro carico poiché, non dovendo più gestire come rifiuto speciale non pericoloso gli sfalci e potature, avranno finalmente libero accesso ai centri di raccolta comunali, al pari dei cittadini che ivi conferiscono materiali del tutto identici come composizione merceologica.

Si tratta di una semplificazione frutto di un lungo e serrato impegno delle nostre associazioni: come primo risultato, grazie all'interlocuzione con l'Albo gestori ambientali, si è chiarito che, qualora la raccolta e il trasporto di sfalci e potature, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l'appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto autorizzato a iscriversi in categoria *2-bis*, potendo evitare quindi l'iscrizione onerosa in cat. 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani). Ora, con l'approvazione del DL ambiente il cerchio si è chiuso. Le imprese del verde si vedono ulteriormente semplificati e ridotti gli oneri amministrativi e vengono favorite pratiche di economia circolare.

Responsabile Tecnico gestione rifiuti

La necessità di intervenire su tale materia con un approccio in grado di conciliare le esigenze di semplificazione con la necessità di garantire l'adeguata qualificazione per un ruolo certamente strategico per le imprese del settore rifiuti era da tempo sollecitata da Confartigianato e CNA.

L'attuale formulazione del testo contenuto nel DL ambiente relativo al Responsabile Tecnico RT (art. 4, comma 2, punto 3) non consente però a nostro avviso una puntuale applicazione, in quanto non tiene conto della definizione dei settori di attività, dei titoli di studio e dei requisiti minimi richiesti ai RT per assumere l'incarico. Pertanto, l'applicazione della norma così come attualmente formulata potrebbe generare criticità di natura giurisdizionale. Si ritiene opportuno, pertanto, suggerire eventuali specifiche da apportare alla norma in esame dirette a tutelare tanto l'interesse pubblico (salvaguardia dell'ambiente), quanto l'interesse del legale rappresentante che intende assumere il ruolo.

Rispetto al testo oggi vigente, e in considerazione del continuo aggiornamento della normativa di settore, si ritiene maggiormente cautelativo per le imprese prevedere che *“il legale rappresentante dell'impresa possa assumere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima **senza essere soggetto alle verifiche di aggiornamento, a condizione che abbia svolto contestualmente il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi negli ultimi dieci anni**”*. I criteri e le modalità per l'applicazione del presente punto dovranno essere definiti dagli organi preposti (Albo nazionale gestori ambientali).

Integrazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali

L'Albo gestori ambientali da tempo rappresenta un interlocutore fondamentale per le imprese, e ha svolto negli anni il proprio ruolo rappresentando una garanzia di tracciabilità, trasparenza e legalità, nonché razionalizzazione e uniformità di interpretazione normativa su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un ruolo che è stato favorito anche da una costante interlocuzione con le Associazioni di Categoria, attraverso la loro partecipazione al Comitato nazionale dell'Albo.

In proposito, il DL prevede un ampliamento di questa partecipazione, intervenendo con due posti aggiuntivi, uno riservato alla categoria degli autotrasportatori e uno per i gestori dei rifiuti.

Per le stesse ragioni e per bilanciare la composizione tra le varie categorie, si ritiene fondamentale integrare di un ulteriore posto la presenza delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, poiché ad oggi non riescono a trovare spazio alcuni settori per i quali la tematica risulta strategica. Al pari occorrerebbe intervenire sul fronte della presenza pubblica.

Considerazioni ulteriori: RENTRI

Nell'ottica di una esigenza semplificatoria più ampia, evidenziata in premessa, si ritiene che il DL debba rappresentare l'occasione per intervenire con alcuni correttivi sul Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), il cui avvio è ormai imminente.

La prima esigenza da affrontare riguarda le tempistiche.

Il completamento del quadro di riferimento, con la messa a disposizione della demo e l'implementazione della necessaria attività formativa istituzionale, ha richiesto tempi più lunghi rispetto alle attese. Si tratta di un tempo che certamente è servito per mettere a punto le funzionalità del nuovo sistema, ma che rende ora estremamente stretti i tempi per prepararsi alle scadenze.

Va poi considerato che la platea di imprese che entrerà nel RENTRI nel primo *step* (dicembre-febbraio) è significativa e comprende, per la parte dei trasportatori e gestori, un avvio generalizzato a prescindere dalla dimensione aziendale e dalla tipologia di rifiuti gestiti.

Per tali ragioni, pur non potendo ipotizzare una proroga alla luce degli impegni comunitari, si propone di allungare le tempistiche di completamento della prima scadenza, immaginando che la stessa possa concludersi non a febbraio 2025 bensì a giugno. Questo maggiore arco di tempo consentirebbe al RENTRI di essere effettivamente avviato, ma le imprese avrebbero alcuni mesi in più per completare il passaggio ai nuovi adempimenti.

La norma istitutiva del RENTRI, poi recepita all'interno del d.lgs. 152/2006, ha previsto un ambito di applicazione estremamente ampio, estendendo gli obblighi di iscrizione a soggetti che, godendo di specifiche semplificazioni negli adempimenti documentali sui rifiuti con le regole attuali finiscono per essere obbligati a iscriversi al Registro (e pagarne i relativi contributi) senza dover poi di fatto interagire con lo stesso nella tenuta di Registro e formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) né per il conseguente invio dei dati al sistema. Per risolvere tale incongruenza, si chiede in particolare di escludere dagli obblighi di iscrizione al RENTRI gli operatori del benessere di cui all'articolo 190, comma 6, e i soggetti diversi da enti e imprese. In alternativa, si potrebbe prevedere per questi soggetti una semplice registrazione al sistema (come previsto in altri casi), senza alcuna implicazione di oneri economici.